



Comune di Frossasco (To)

Via Sergio De Vitis n.10 - C.A.P. 10060
Tel. 0121352104 – fax 0121352010 – CF 85003110013
comune.frossasco@comunefrossasco.it / comune.frossasco.to@legalmail.it
www.comunefrossasco.it

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PROPEDEUTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DELLA GRA' – FROSSASCO (TO) - PER 5 ANNI CIG: 83631566A7

Il Comune di Frossasco procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento della concessione del Centro sportivo della Grà sito in Frossasco (TO), via dei Gorgassi.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del Responsabile del servizio tecnico del Comune di Frossasco n. 199 del 6/7/2020.

Il presente avviso:

- è inteso unicamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare gli operatori da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Frossasco che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1. STAZIONE APPALTANTE

1.1 Denominazione: Comune di Frossasco - via Sergio De Vitis, 10 – 10060 Frossasco (TO).

1.2 Responsabile del procedimento: arch. Giuseppe Buffo

2. CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

2.1 Luogo di esecuzione: Centro sportivo della Grà sito in Frossasco (TO), via dei Gorgassi, su un'area di m² 5.600 circa, censita a Catasto Terreni al foglio 14 mappale 58 e costituito da:

- un blocco spogliatoi (prefabbricato) della superficie di circa 50 m²;
- campo da beach soccer,
- campo da beach volley,
- campo basket,
- pista pump track,
- percorso vita in legno,
- zona fitness con attrezzi metallici,
- spazio per gioco bimbi e tavoli pic-nic,
- chiosco bar della superficie di circa 39,20 m²,
- aree verdi,

il tutto come graficamente rappresentati nella planimetria e pianta dei locali spogliatoio e chiosco bar, allegati al Capitolato approvato con la succitata determinazione n. 199/2020.

2.2 Breve descrizione della concessione: La concessione ha per oggetto la gestione del Centro sportivo della Grà sito in Frossasco, via dei Gorgassi.

Per “gestione” si intende la gestione complessiva dell’impianto sportivo, garantendo l’apertura e la chiusura, la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti (se necessario), la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l’utilizzo per tutta la durata del contratto, a fronte del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività di affitto degli spazi e delle altre attività previste dal Capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara dal concessionario. La gestione comporta che facciano carico al concessionario tutte le spese relative, tranne quelle espressamente previste dal presente Capitolato a carico del Comune.

Il Comune non garantisce un numero minimo di utenti; pertanto il concessionario non può pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell’utenza.

L’area su cui insiste il Centro sportivo può essere utilizzata anche per altre attività sportive oltre a quelle sopra elencate, raduni sportivi e manifestazioni varie, purché preventivamente autorizzati dal Comune e nel rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza vigenti.

Si precisa che la struttura destinata a chiosco bar deve essere convenientemente attrezzata e ammobiliata dal concessionario, senza alcun onere per il Comune, come meglio specificato all’art. 8 del Capitolato.

Il presente servizio è individuato, secondo la classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) o dizionario comune degli appalti dove sono contenuti i codici per identificare i prodotti e i servizi come CPV: 92610000-0 – servizi di gestione di impianti sportivi.

Il Capitolato, la planimetria e le piante dei locali (allegati A e B) sono consultabili e liberamente scaricabili all’indirizzo internet: www.comunefrossasco.it .

2.3 Durata della concessione: La concessione ha durata di anni 5, decorrenti dalla stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna del Centro sportivo se precedente.

La concessione può essere prorogata fino al termine massimo di un anno, sulla base di un provvedimento espresso del Comune, in relazione all’esigenza dello stesso di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo concessionario e del conseguente passaggio gestionale. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

La gestione dell’impianto deve essere avviata entro 15 giorni dalla consegna del Centro sportivo di cui all’art. 10, il chiosco bar deve essere aperto al pubblico entro 3 mesi dal medesimo termine.

2.4 Valore della concessione: Il valore della concessione per i 5 anni di durata è stimato in euro euro 75.000,00.

Ai fini del combinato disposto degli artt. 35 comma 4 e 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e smi il valore massimo della concessione, comprensivo della eventuale proroga tecnica, è pari ad euro euro 90.000,00.

Tale valore è meramente presuntivo e non vincola in alcun modo l’amministrazione, poiché l’ammontare effettivo della concessione dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Concessionario.

Il **canone annuo** dovuto dal concessionario per l’intera durata della concessione, soggetto a rialzo in sede di gara, è pari ad euro 800,00 annui, da corrispondere mediante versamento diretto al Tesoriere comunale o con bonifico bancario, entro il 30 novembre di ogni anno della concessione.

2.5 Principali modalità di finanziamento: Trattandosi di concessione è riconosciuto al concessionario a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto con assunzione in capo al concessionario stesso del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

3. PROCEDURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In esecuzione della determinazione n. 199/2020 l'aggiudicazione avviene a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e smi.

Ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la concessione è aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del citato decreto, sulla base degli elementi di valutazione e relativi punteggi indicati nella lettera di invito.

Il punteggio massimo ottenibile da ciascun concorrente è pari a 100/100, così suddiviso:

OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti

OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti

Si può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza.

L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di valutare le offerte pervenute ed eventualmente, se nessuna di esse rispondesse alle esigenze del Comune di Frossasco, di non procedere all'affidamento della concessione in oggetto.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo incerto o indeterminato.

A parità di punteggio, il servizio viene affidato in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 90, comma 25, della L. 27.12.2002, n. 289 e smi. Nel caso in cui vi siano più società o associazioni aventi lo stesso punteggio, si procede ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (sorteggio).

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono manifestare il proprio interesse:

a. Operatori economici di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

b. Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate ad almeno una Federazione o Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali riconosciuti dal CONI.

Sono prese in considerazione anche offerte presentate da parte di raggruppamenti temporanei, costituiti o da costituire a norma di legge ed a tale fine, si precisa che si ritiene principale l'attività di gestione del centro sportivo e secondaria l'attività del chiosco bar (somministrazione di alimenti e bevande).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
2. assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia (art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e smi);
3. iscrizione alla C.C.I.A.A. competente territorialmente per attività coerenti con la concessione;
oppure
nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.: iscrizione nel Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI;
4. requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. 38/2006 e smi, che a loro volta richiamano

rispettivamente i requisiti morali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5 del D. Lgs. 59/2010¹ e i requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del D.lgs. 59/2010²;

5. non avere in essere, ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n° 190, contratti di assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa stazione appaltante;
6. non essere debitore moroso nei confronti del Comune di Frossasco alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo 8 - Modulo n. 1 denominato "Dichiarazioni sostitutive";
7. di impegnarsi a costituire le seguenti coperture assicurative entro il giorno di consegna dell'immobile:
polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) unica per i rischi connessi all'uso dell'impianto sportivo, con espressa indicazione del Comune come terzo, con massimale minimo di euro 3.000.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose e polizza per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) che preveda un massimale per sinistro non inferiore ad euro 1.500.000,00.

Si precisa che in riferimento ai requisiti di cui ai punti da 1 a 7 non è ammesso l'avvalimento in quanto si tratta di requisiti soggettivi.

In merito ai requisiti di cui al punto 4, ai sensi dell'art. 71, commi 6 e 6 bis, del D.lgs. 59/2010, si precisa che, qualora i requisiti professionali non siano posseduti dal titolare o rappresentante legale, è necessario indicare la persona preposta all'attività commerciale che sia in possesso di tali requisiti (c.d. preposto).

Condizioni specifiche:

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi, già costituiti o costituendi, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, gruppo europeo di interesse economico, fermo restando il possesso da parte di ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi o

¹ Art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi).

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

² Art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

aderenti al contratto di rete o al geie dei requisiti di cui ai sopracitati punti **1.,2. 5. e 6.**, i rimanenti requisiti dovranno essere soddisfatti e dichiarati come di seguito indicato:

- il requisito di cui al punto **3.** deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi o aderenti al contratto di rete o al geie; nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e smi, deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate per le quali il consorzio concorre;
- i requisiti di cui al punto **4.** devono essere posseduti, nel caso di raggruppamento verticale almeno dal soggetto raggruppatore/raggruppando che svolgerà l'attività di somministrazione alimenti e bevande; mentre nel caso di raggruppamento orizzontale deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi; nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e smi., deve essere posseduto dalla consorziata per lo svolgimento del servizio, qualora designata; in assenza di designazione, direttamente dal consorzio;

5. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: La manifestazione di interesse deve pervenire al Comune di Frossasco - Via Sergio De Vitis 10 – 10060 FROSSASCO (TO) **improrogabilmente entro le ore 16:00 del giorno 20 luglio 2020.**

Il recapito della manifestazione, tenuto conto dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid19, potrà avvenire solo tramite posta elettronica (preferibilmente certificata) all'indirizzo areatecnica@pec.comunefrossasco.it indicando nell'oggetto: **“Manifestazione di interesse per la concessione della gestione del Centro sportivo della Grà – Frossasco (TO) - con scadenza alle ore 16:00 del giorno 20 luglio 2020”.**

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il Comune di Frossasco declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della manifestazione di interesse.

Decorso il termine di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra manifestazione di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.

La manifestazione d'interesse deve essere presentata utilizzando preferibilmente il **modulo A** denominato “Manifestazione d'interesse”, scaricabile al sito internet del Comune di Frossasco www.comunefrossasco.it nella sezione Amministrazione trasparente / bandi di gara e contratti.

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo ogni soggetto facente parte del raggruppamento dovrà compilare e sottoscrivere il succitato modulo A; la trasmissione in questa ipotesi dovrà essere effettuata dal mandatario/capogruppo del raggruppamento con unico plico.

Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa e corredato da copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore, ovvero con firma elettronica.

Qualora la sottoscrizione sia effettuata da un procuratore dovrà essere allegata copia conforme all'originale della procura.

6. FASE SUCCESSIVA

Gli operatori individuati come sopra dovranno successivamente iscriversi alla piattaforma Traspare, utilizzata dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frossasco e Cantalupa e dai singoli comuni per l'espletamento delle gare elettroniche, e saranno invitati a presentare la propria offerta con le modalità ed i termini contenuti nella successiva lettera di invito.

7. ULTERIORI INFORMAZIONI:

Il Comune di Frossasco si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura negoziata, quand'anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse meno l'interesse del Comune di Frossasco.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente

nell'ambito della procedura negoziata.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Frossasco nella sezione nella sezione Amministrazione trasparente / bandi di gara e contratti ed all'albo pretorio on-line del Comune di Frossasco per almeno quindici giorni naturali e consecutivi.

Contatti

e-mail: ufficio.tecnico@comunefrossasco.it

PEC: areatecnica@pec.comunefrossasco.it

telefono: 0121352104 interno 2

Frossasco, il 6/7/2020.

Il Responsabile del servizio tecnico
(arch. Giuseppe Buffo)